

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001257/2019
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Sergio Gaetano Cofferati (S&D)

Oggetto: Compatibilità della normativa italiana sulla gestione dei fanghi di depurazione

L'articolo 41 della legge n. 130 del 16/11/18 definisce le disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione, elevando ampiamente per molte sostanze pericolose i limiti individuati dalla Cassazione nel 2017.

Alla luce della direttiva 86/278/CEE, con particolare riguardo ai suoi articoli 1, 2 (lettera a) (i), lettera. b) "treated sludge", 3, 4, 5 e 8, nonché ai suoi allegati (allegato IA, IB, IC e IIA), che ha lo scopo di regolare l'uso di fanghi in agricoltura, nonché del principio di precauzione, che è applicabile in materia di protezione ambientale e della salute.

Si chiede alla Commissione:

- 1) L'uso in agricoltura di fanghi di depurazione contenenti tutte le sostanze elencate nell'articolo 41 è compatibile e coerente con le normative UE ed i suoi principi generali?
- 2) La definizione dei valori limite per gli idrocarburi C10-C40 stabiliti solo per i fanghi e non per la sostanza secca è compatibile e coerente con le normative UE ed i suoi principi generali?
- 3) La definizione di valori limite solo per fanghi e non valori limite specifici di concentrazione nel suolo, né delle quantità massime annue di tali sostanze da poter introdurre nei suoli agricoli, può configurarsi come un tentativo di aggirare i principi generali della normativa UE?